

Trattato d'extradizione fra la Svizzera e la Russia

Conchiuso il 17 novembre 1873

Approvato dall'Assemblea federale il 15 dicembre 1873²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 dicembre 1873

Entrato in vigore il 27 febbraio 1874

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera

e

Sua Maestà l'Imperatore di Russia,

hanno trovato opportuno di regolare con un trattato l'extradizione dei delinquenti fra i due Stati, ed hanno a quest'uopo nominato a loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno di comune accordo adottato e sottoscritto gli articoli seguenti:

Art. 1

La Confederazione svizzera e la Russia s'impegnano a reciprocamente consegnarsi nei casi e colle formalità determinate nei seguenti articoli, eccettuati i cittadini e sudditi loro, gli individui condannati, messi in istato d'accusa o prevenuti per causa di uno dei crimini o delitti indicati nell'art. 3³, in virtù di decreto, di sentenza o di mandato d'arresto, emanato dalle autorità competenti di quello de' due paesi contro le leggi del quale saranno stati commessi i reati.

Art. 2

L'obbligo d'extradizione non si estende in verun caso ai cittadini o sudditi del paese al quale è domandata l'extradizione. Tuttavia le parti contraenti s'impegnano a procedere, secondo le loro leggi, contro i crimini e delitti, commessi dai loro cittadini o sudditi contro le leggi dell'altro Stato, quando ne sia fatta domanda e quando tali reati potranno essere classati in una delle categorie noverate nell'art. 3⁴. La domanda accompagnata da tutte le informazioni necessarie, colla produzione evidente della colpeabilità del delinquente, dovrà essere fatta per via diplomatica.

CS 12 239; FF 1873 IV 449 ediz. ted. 391 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU XI 408

³ Vedi anche la dichiarazione del 22 feb. 1908 fra la Svizzera e la Russia concernente l'extradizione reciproca per l'uso illecito di materie esplosive (RS 0.353.977.21).

⁴ Vedi anche la dichiarazione del 22 feb. 1908 fra la Svizzera e la Russia concernente l'extradizione reciproca per l'uso illecito di materie esplosive (RS 0.353.977.21).

Art. 3

L'extradizione ha luogo soltanto nei casi di condanna, di accusa o di azione contro crimine o delitto volontariamente commesso nel territorio dello Stato domandante l'extradizione e che giusta le leggi d'ambo gli Stati è passibile di una pena di oltre ad un anno di prigionia.

Con questa restrizione l'extradizione avrà luogo pei crimini e delitti seguenti, compresi i casi di partecipazione e di attentato⁵:

1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio.
2. Lesioni e ferite fatte volontariamente o con premeditazione, o aventi per conseguenza una permanente infermità o incapacità personale di lavoro, come la perdita o la privazione assoluta dell'uso di un membro, di un occhio o di qualsia altro organo, oppure se, senza esservi stata intenzione, ne segue la morte.
3. Bigamia, tolta di minorenni, stupro, aborto procurato, attentato al pudore con violenza, attentato al pudore commesso senza violenza sulla persona o mediante la persona di fanciulli dell'uno o dell'altro sesso minori di 14 anni, attentato ai costumi, eccitando, facilitando, o favorendo abitualmente, per soddisfare passioni altrui, la scostumatezza o la corruzione dei minori dell'uno o dell'altro sesso.
4. Sottrazione, occultazione, soppressione, sostituzione o falso nella prole, esposizione o abbandono d'infante.
5. Incendio.
6. Distruzione di costruzioni, macchine a vapore o apparecchi telegrafici.
7. Complotto di malfattori; furto.
8. Minaccia di aggressione su persone e proprietà passibile di pena criminale.
9. Attentati contro la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio, commessi da particolari.
10. Falsificazione di moneta, compresa la contraffazione e l'alterazione della moneta; emissione messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata; contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di biglietti di banca, di titoli pubblici o privati, emissione o messa in circolazione di tali effetti, biglietti o titoli contraffatti o falsificati; falsificazione di scritture; falsificazione di dispacci telegrafici ed uso di simili dispacci, scritture, biglietti o titoli contraffatti, fabbricati o falsificati. Contraffazione o falsificazione di sigilli, bolli, punzoni e marche, ad eccezione di tali che appartengono a privati, o negozianti; uso di sigilli, bolli, punzoni e marche contraffatti o falsificati; abuso di sigilli, bolli punzoni e marche genuini.
11. Testimonio falso e dichiarati falsi di periti o di interpreti, subornazione di testimoni, di periti o d'interpreti.

⁵ Vedi anche la dichiarazione del 22 feb. 1908 fra la Svizzera e la Russia concernente l'extradizione reciproca per l'uso illecito di materie esplosive (RS **0.353.977.21**).

12. Spergiuro.
13. Concussione, distrazione commessa da funzionari pubblici, corruzione di funzionari pubblici.
14. Fallimento doloso e dolo nel concorso.
15. Truffa, abuso di confidenza e frode.
16. Occultazione di oggetti ottenuti mediante uno dei crimini o delitti previsti dal presente trattato.

Art. 4

Se il medesimo fatto sul quale si fonda la domanda di estradizione, dà luogo ad azione pubblica anche nel paese al quale è domandata l'extradizione, la risposta definitiva potrà essere differita sino a che la colpevolezza dell'individuo verso questo paese sia stata esaminata dai tribunali e che, quando l'individuo fosse stato trovato colpevole, sia stata subita la pena.

L'extradizione non avrà luogo:

1. quando la domanda si riferisce al medesimo reato pel quale l'individuo richiesto subisce o ha già subito la pena, o fu dimesso dell'accusa, o è stato assolto nel paese al quale è stata domandata l'extradizione;
2. quando, secondo le leggi del paese al quale è domandata l'extradizione, è entrata la prescrizione dell'azione o della pena.

Art. 5

Se l'individuo reclamato è perseguito o si trova detenuto per un altro reato contro le leggi del paese al quale è domandata l'extradizione, questa sarà differita sino a che non sia stato assolto o che non abbia subito la pena.

Se l'extradizione dell'individuo è domandata ad un tempo da uno degli Stati contraenti e da un altro Stato, di fronte al quale parimenti esiste un obbligo dipendente da convenzione d'extradizione, questa di farà allo Stato dal quale fu ricevuta prima la domanda munita delle prove necessarie.

Ma quando l'individuo reclamato fosse cittadino o suddito di uno degli Stati reclamanti, il medesimo dovrà essere consegnato a quest'ultimo Stato.

Art. 6

Sono eccettuati dal presente trattato i reati politici.

Resta espressamente stipulato che un individuo del quale sarà stata accordata l'extradizione, non potrà mai in caso veruno venir sottoposto ad azione penale nè a punizione per causa di un delitto politico anteriore all'extradizione, nè per un fatto connesso ad un simile delitto.

Art. 7

L'individuo di cui sarà stata accordata l'extradizione non potrà essere sottoposto ad azione penale nè a punizione per reati anteriori all'extradizione fuori di quelli che sono previsti nell'art. 3^o del presente trattato.

Art. 8

La domanda di estradizione dovrà essere fatta per via diplomatica, e non sarà alla medesima corrisposto fuorchè su presentazione dell'originale ossia dello stacco autentico di una sentenza, di un atto di condanna o di messa in istato d'accusa, o di un mandato d'arresto, semprechè questi documenti siano espediti nelle forme prescritte dalle leggi del paese reclamante e che sia designato il reato di che si tratta e la disposizione penale al medesimo applicabile.

Art. 9

L'arresto provvisorio di un forestiere per causa di un reato contemplato nell'art. 37, potrà nei due Stati essere ordinato sulla presentazione di un mandato d'arresto staccato dalla competente autorità estera ed espedito nelle forme che sono prescritte dalle leggi dello Stato reclamante.

Questo arresto avrà luogo nelle forme e secondo le prescrizioni della legislazione di quel Governo al quale è diretta la domanda di estradizione.

Art. 10

In caso d'urgenza il forestiero potrà essere arrestato provvisoriamente su semplice avviso per mezzo della posta o del telegrafo dell'esistenza di un ordine di arresto, purchè quest'avviso sia dato regolarmente per via diplomatica al Dipartimento politico⁸ o al Ministero degli affari esteri del paese dove l'incriminato ha preso rifugio.

In questo caso però il forestiero non sarà tenuto in arresto se non qualora nel termine di tre settimane gli giunga comunicazione dell'ordine d'arresto emanato dalla competente autorità estera.

Art. 11

Il forestiero stato arrestato provvisoriamente a tenore dell'art. 9, o tenuto in arresto come all'art. 10, paragrafo 2, dovrà essere messo in libertà, se entro due mesi dal momento del suo arresto non segue la notificazione ufficiale di una sentenza di condanna, o di un atto per la messa in istato d'accusa o di prevenzione, emanato dall'autorità competente.

⁶ Vedi anche la dichiarazione del 22 feb. 1908 fra la Svizzera e la Russia concernente l'extradizione reciproca per l'uso illecito di materie esplosive (RS **0.353.977.21**).

⁷ Vedi anche la dichiarazione del 22 feb. 1908 fra la Svizzera e la Russia concernente l'extradizione reciproca per l'uso illecito di materie esplosive (RS **0.353.977.21**).

⁸ Ora: al Dipartimento federale degli affari esteri (art. 58 cpv. 1 lett. B della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione - RS **172.010**).

Art. 12

Gli oggetti trovati in possesso dell'individuo richiesto, se la competente autorità dello Stato a cui è domandata l'estradizione ne ha ordinata la restituzione, saranno consegnati al momento che l'estradizione si effettua.

Art. 13

Se nel corso di un'inchiesta penale non di causa politica, uno dei due Governi stimerà necessario l'esame di testimoni domiciliati nell'altro Stato, a tale uopo sarà mandata per via diplomatica una commissione rogatoria, alla quale sarà dato seguito sotto osservanza delle leggi del paese dove i testimoni hanno a comparire.

Art. 14

Se in una causa penale non politica è necessaria o desiderevole la comparsa personale di un testimone nell'altro paese, il Governo avrà cura di farlo risolvere ad ottemperare all'invito fattogli, e quando vi acconsenta gli saranno fornite le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le tariffe e i regolamenti in vigore nel paese dove dovrà aver luogo la comparsa.

Art. 15

Se in una causa penale non politica, la comunicazione di titoli di prova o di documenti trovantisi in possesso delle autorità dell'altro paese, è giudicata necessaria od utile, ne sarà fatta domanda in via diplomatica e vi sarà dato seguito in quanto non vi siano speciali considerazioni in contrario, e coll'obbligo della restituzione dei documenti.

Art. 16

I due Governi si comunicheranno in via diplomatica le decisioni dei loro tribunali, per le quali vengono condannati gli attinenti dello Stato estero per causa di crimine o delitto.

Art. 17

Tutte le scritture e tutti i documenti che i due Governi in esecuzione del presente trattato si comunicheranno reciprocamente, dovranno essere accompagnati da una traduzione francese, quando non siano redatti in lingua tedesca, nel quale ultimo caso non si fa necessaria una traduzione.

Art. 18

I due Governi rispettivi rinunziano reciprocamente ad ogni reclamo di spese dipendenti da mantenimento, trasporto od altre entro i confini del loro territorio per l'estradizione di prevenuti, accusati o condannati; come pure rinunziano alle spese occasionate da rogatorie, da trasmissione e da restituzione di scritture e documenti.

Le spese di mantenimento e di trasporto dei prevenuti, accusati o condannati, attraverso il territorio degli Stati intermedi sono a carico dello Stato reclamante. Nel caso che fosse reputato preferibile il trasporto per mare, l'individuo in estradizione sarà condotto al porto che verrà designato dall'agente diplomatico o consolare del Governo reclamante, e sarà imbarcato a spese di quest'ultimo.

Art. 19

Il presente trattato non sarà esecutorio che venti giorni dopo essere stato nei due paesi promulgato nelle forme volute dalle leggi rispettive.

Il medesimo rimarrà in vigore sino a sei mesi dopo la dichiarazione in contrario da parte di uno dei due Governi.

Esso sarà ratificato, e lo scambio delle ratifiche seguirà a Berna nel termine di due mesi o in più breve periodo, se possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, addì 17 / 5 novembre dell'anno di grazia mille ottocento settantatrè.

Il Plenipotenziario svizzero:

Welti

Il Plenipotenziario russo:

M. Gortchacow